



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03-08-2020 (punto N 54)

Delibera N 1126 del 03-08-2020

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Publicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Estensore MADDALENA GUIDI

Oggetto

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013-OCM del settore vitivinicolo. Attivazione della misura degli investimenti, adozione delle determinazioni per l'applicazione della misura e individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di sostegno - Campagna 2020/2021

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	CRISTINA GRIECO	MONICA BARNI

Assenti

FEDERICA FRATONI	MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI
------------------	----------------	-------------------

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	DETERMINAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 45 (Promozione), 46 (Ristrutturazione e riconversione vigneti), 47 (Vendemmia verde) e 50 (Investimenti) del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013, che mantengono, tra le misure di sostegno specifiche del settore vitivinicolo, la misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi, la misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e la misura degli Investimenti al fine di aumentare la competitività dei produttori di vino, in continuità con la precedente organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

Visto in particolare l'articolo 36 del Regolamento (CE) n. 2016/1149 sopra richiamato, secondo il quale gli Stati membri privilegiano le operazioni che sortiranno presumibilmente effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale e possono stabilire altri criteri di priorità oggettivi e non discriminatori;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (CE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, che detta, tra l'altro, disposizioni in merito ai vincoli cui deve sottostare il beneficiario in presenza di investimenti che hanno usufruito di un contributo dell'Unione Europea, ed in particolare l'articolo 71, che prevede, tra l'altro, l'obbligo del mantenimento per cinque anni dei beni acquistati con il contributo ricevuto;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, che detta, tra l'altro, disposizioni per il riconoscimento dei casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC;

Visto il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 ed in particolare l'art. 6 dell'allegato I, in cui, ai fini della definizione di micro imprese, piccole e medie imprese, sono determinati i dati delle imprese da prendere in riferimento;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Dato atto che il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 sopra citato, al fine di garantire la continuità tra i programmi di sostegno, dispone il passaggio dalla programmazione degli esercizi finanziari 2014/2018 alla programmazione degli esercizi finanziari 2019/2023;

Visto in particolare l'articolo 1, primo capoverso, lettera b), punto 1bis del citato Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256, in cui si dispone che gli Stati membri presentino alla Commissione il proprio progetto di programma nazionale di sostegno per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023 entro il 1° marzo 2018 e che, qualora le dotazioni nazionali previste dall'esercizio finanziario 2021 in poi siano modificate dopo tale data, gli Stati membri adeguino di conseguenza i propri programmi di sostegno, al fine di garantire la continuità tra i programmi di sostegno relativi al quinquennio 2014/2018 e la programmazione del quinquennio 2019/2023;

Visto quanto riportato al considerando 1 del regolamento (UE) 2017/256 sulla necessità di prevedere una "clausola di salvaguardia" relativa alla disponibilità di fondi a partire dal 2021;

Richiamato il decreto ministeriale 3 aprile 2019 n. 3843, ed in particolare il comma 1 dell'articolo 2 in cui si dispone che "a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione Europea all'Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo. Pertanto a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti";

Vista la nota Ares (2019)7875001 del 20 dicembre 2019 con la quale la Commissione europea ha ricordato agli Stati membri che il finanziamento da parte dell'Unione del programma nazionale di sostegno 2019-2023 è garantito fino al 31 dicembre 2020 e che, per gli anni successivi, il finanziamento dell'Unione dipenderà dalla decisione futura in merito al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura (PNS) relativo al periodo di programmazione 2019/2023, notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero) alla Commissione della Unione Europea in data 1 marzo 2020;

Visto il Decreto ministeriale n. 1355 del 05 marzo 2020 avente per oggetto: "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2020/2021", con il quale, nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata complessivamente allo Stato Italiano dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 per il finanziamento del Programma nazionale di sostegno, pari ad euro 336.997.000, sono state destinate alla Regione Toscana risorse pari a euro 29.481.870,98;

Ritenuto opportuno destinare le risorse di cui sopra per Euro 6.000.000,00 alla misura degli investimenti;

Ritenuto pertanto di attivare per la campagna 2020/2021 con le risorse di cui sopra, la misura degli investimenti, per migliorare e aumentare il rendimento globale delle imprese e la loro competitività, garantendo al tempo stesso una corretta demarcazione con il Programma di sviluppo rurale (2014-2020) per quanto concerne gli investimenti nelle cantine vitivinicole;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911 “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti”, così come modificato dal decreto ministeriale 3843 del 3 aprile 2019, dal decreto ministeriale n.3318 del 31 marzo 2020 e dal decreto ministeriale n.5779 del 22 maggio 2020;

Considerato che con nota del 10 giugno 2020 prot. 0203012, così come integrata dalla nota del 1 luglio 2020 prot. 0226687, la Regione Toscana ha comunicato al Ministero l’intenzione di attivare la misura degli Investimenti per la campagna 2020/2021 nell’ambito del Programma nazionale di sostegno;

Visto il decreto direttoriale n. 9030199 del 29 luglio 2020 avente per oggetto “Modifica del decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 911e ss. mm. Recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308(2013 del Consiglio del Parlamento europeo, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti”, con il quale è stata disposta la sostituzione degli allegati I e II al decreto ministeriale n. 911/2017, sopra citato, inserendo gli specifici criteri di demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo attuati dalla Regione Toscana, e le operazioni finanziabili nella Regione Toscana;

Richiamata la decisione della Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 avente per oggetto “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 5 del sopra citato decreto ministeriale n. 911/2017 , che prevede che le Regioni adottino i provvedimenti utili per:

- definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;
- limitare la percentuale di contributo erogabile;
- prevedere la concessione dell'anticipo e fissare la relativa percentuale;
- individuare i beneficiari dell'aiuto;
- escludere/limitare alcuni prodotti di cui all'allegato VII parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- ammettere modifiche ai progetti approvati;
- definire la durata annuale o biennale dei progetti;

Ritenuto pertanto, tenuto conto della realtà produttiva viticola toscana, stabilire quanto segue:

- che il valore di spesa totale minimo degli investimenti sia pari o superiore ad Euro 15.000,00 e pari o inferiore ad Euro 200.000,00;
- che l'aiuto venga versato a saldo, solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto;
- che il sostegno venga erogato nel limite del 40% della spesa effettivamente sostenuta per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese, e che tale limite venga ridotto al 20% se l'investimento è realizzato da una impresa intermedia, così come definita al comma 2 dell'articolo 5

del decreto ministeriale n. 911/2017, e al 19% se l'investimento viene realizzato da una grande impresa, così come definita al comma 3 del medesimo articolo 5 del decreto ministeriale n. 911/2017;

- che i beneficiari dell'aiuto siano le imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività:

a) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

b) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

- che non venga escluso né limitato alcun prodotto di cui all'allegato VII parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

- che vengano ammesse modifiche ai progetti approvati nel rispetto dell'articolo 53 del Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione;

- che vengano finanziati esclusivamente investimenti di durata annuale;

Richiamato il comma 4 dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 911/2017, in cui si dispone che le Regioni, dopo avere esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al comma 2 del medesimo articolo 4, possono attribuire alle domande medesime i punteggi sulla base dei criteri di priorità eventualmente individuati dalle Regioni medesime tra quelli riportati nell'allegato F1 al Programma nazionale di sostegno trasmesso alla Commissione il 1 giugno 2019;

Richiamato altresì il comma 5 del medesimo articolo 4, in cui si dispone che, qualora una Regione intenda avvalersi dei criteri di priorità, è obbligatorio avvalersi del criterio comunitario riguardante gli effetti positivi degli investimenti in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale previsto all'articolo 36 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149;

Ritenuto opportuno, sulla base delle proprie esigenze territoriali, avvalersi della facoltà di applicare alle domande di contributo i criteri di priorità di seguito elencati, attribuendo ai medesimi un punteggio di valore inferiore o uguale a quello attribuito al criterio comunitario di cui all'articolo 36 del Regolamento (CE) n. 2016/1149 sopra richiamato, secondo quanto disposto al comma 6 dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 911/2017:

1) investimenti che hanno effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale;

2) produzioni aziendali ottenute esclusivamente da uve certificate biologiche ai sensi dei Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e Regolamento di Esecuzione (UE) n. 203/2012;

3) titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda;

4) impresa che esercita l'attività di produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione.

Richiamato il comma 7 dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 911/2017, in cui si dispone che, qualora, a seguito della istruttoria, le domande potenzialmente eleggibili superino la disponibilità finanziaria assegnata alla misura, sono ammesse a contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile e che in caso di parità di punteggio viene data preferenza al richiedente anagraficamente più giovane.

Ritenuto altresì opportuno disporre che le modalità operative della misura degli investimenti, nonché le procedure tecnico-amministrative per la presentazione delle domande di contributo, per la definizione della loro istruttoria, dei controlli e della gestione del flusso delle informazioni siano

definite da ARTEA (Agenzia regionale della Toscana per le erogazioni in agricoltura), sulla base delle presenti disposizioni, delle disposizioni nazionali e delle modalità stabilite dall'Organismo di Coordinamento AGEA, e che siano demandate ad ARTEA anche le attività istruttorie, la definizione della graduatoria, le assegnazioni del contributo ed i controlli amministrativi ed in loco, nonché le modalità operative di gestione della misura, al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazione da inviare alla Commissione Europea in merito agli indici di valutazione della efficacia della misura, come previsto nel Programma Nazionale di Sostegno;

Richiamata la Circolare del Ministero del 24 settembre 2013, n. 5685 nella quale si stabilisce che la riassegnazione alle Regioni di ulteriori risorse in una determinata campagna resesi disponibili a livello nazionale possa essere effettuata solo in presenza di domande finanziabili ed immediatamente liquidabili;

Ravvisata la necessità di adottare tempestivamente le determinazioni per l'applicazione della misura, atteso che a causa della situazione di emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19, è necessario fornire alle imprese toscane una indicazione chiara sulle possibili opzioni offerte dal programma nazionale di sostegno;

Ritenuto pertanto opportuno potenziare la misura degli investimenti aziendali, finanziando anche con l'OCM vitivinicola gli investimenti materiali e immateriali collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino, provvedendo al tempo stesso a garantire la demarcazione tra il Programma di Sviluppo Rurale 2014.2020 della Regione Toscana e l'OCM del settore vitivinicolo, al fine di garantire l'assenza del doppio finanziamento;

Richiamata la delibera Giunta regionale n. 1348 dell'11 novembre 2019, con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 7.1 del Programma di Sviluppo Rurale approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 22/10/2019 C(2019)7684 final;

Richiamata la delibera Giunta regionale n. 696 dell'8 giugno /2020 "Reg. (UE)1305/2013 - FEASR -Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle proposte di modifica alla versione 7.1 del PSR 2014-2020 per notifica alla CE", con cui sono state approvate le proposte di modifica e di integrazione al testo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana versione 7.1;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 27 luglio 2020 C(2020) 5278 final che approva la versione 8.1 del PSR della Toscana 2014/2020;

Considerato che tra le proposte di modifica della versione 7.1 PSR 2014-2020, avanzate dalla Regione Toscana ed approvate con la citata Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 27 luglio 2020 C(2020) 5278 final, è compreso anche l'inserimento della possibilità di operare in complementarietà tra PSR e OCM (limitatamente agli investimenti nel settore della trasformazione, conservazione, imbottigliamento ed immagazzinamento del vino);

Preso atto che la modifica proposta ed approvata dalla Commissione comporta il passaggio dal sistema della demarcazione tra PSR e OCM al sistema della complementarietà, con riferimento agli investimenti nel settore della trasformazione, conservazione, imbottigliamento ed immagazzinamento del vino, e, conseguentemente, si prevede di effettuare la verifica sulle singole voci di spesa per garantire la non duplicazione del finanziamento pubblico;

Dato atto che il finanziamento delle domande ammesse al contributo nell'ambito della misura degli investimenti di cui al presente atto, è subordinata agli esiti delle verifiche dell'assenza di doppio finanziamento tra PSR e OCM che sono fatte nei modi e nei termini stabiliti in apposite procedure di controllo definite con atto dell'Autorità di Gestione del PSR della Regione Toscana;

Visti gli esiti delle consultazioni tenutesi con le Organizzazioni professionali agricole, le Associazioni delle Cooperative ed i Consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta, nel corso delle quali è stata condivisa l'opportunità di destinare l'importo di euro 6.000.000,00 per la campagna 2020/2021 alla misura degli investimenti;

Considerato che sulla base delle modalità operative vigenti, le risorse di cui sopra non transitano sul bilancio della Regione Toscana, in quanto per la misura degli investimenti le risorse vengono erogate dall'Organismo Pagatore ARTEA, Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura; Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto: "Determinazioni per l'applicazione della misura degli investimenti inserita nel Programma nazionale di sostegno ed individuazione del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione delle domande – Campagna 2020/2021";

Preso atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione (C.D.) nella seduta del 30 luglio 2020

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di destinare per la campagna 2020/2021 la somma di Euro 6.000.000,00 alla misura degli investimenti, inserita nel Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo;
- 2) di attivare, per la campagna 2020/2021, con le risorse di cui al precedente punto 1), la misura degli investimenti;
- 3) di adottare, per la campagna 2020/2021, le determinazioni per l'applicazione della misura degli investimenti, nonché i criteri di priorità e la relativa ponderazione da applicare alle domande di sostegno, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) che il pagamento degli aiuti per la realizzazione della misura degli investimenti è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. Pertanto, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti della misura degli investimenti superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti;
- 5) di disporre che le modalità operative della misura degli investimenti, nonché le procedure tecnico amministrative per la presentazione delle domande, per la definizione della loro istruttoria, dei controlli e della gestione del flusso delle informazioni siano definite da ARTEA (Agenzia regionale della Toscana per le erogazioni in agricoltura), sulla base delle presenti disposizioni, delle disposizioni nazionali e delle modalità stabilite dall'Organismo di Coordinamento AGEA, e che siano demandate ad ARTEA anche le attività istruttorie, la definizione della graduatoria, le assegnazioni del contributo ed i controlli amministrativi ed in loco, nonché le modalità operative di

gestione della misura al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazione da inviare alla Commissione europea in merito agli indici di valutazione della efficacia della misura, come previsto nel programma nazionale di sostegno;

6) di dare mandato ad ARTEA di procedere all'attivazione del bando condizionando la validità delle domande inserite in graduatoria agli esiti delle verifiche sull'assenza di doppio finanziamento tra PSR e OCM, da realizzare nei modi e nei termini stabiliti in apposite procedure di controllo definite con atto dell'Autorità di Gestione del PSR della Regione Toscana;

7) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche alimentari, forestali – Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea - PIUE VII - Settore vitivinicolo, ad AGEA Coordinamento e ad ARTEA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI